

**REGOLAMENTO (CE) N. 2227/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 ottobre 1999**

**che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2000 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 i quantitativi

riportati del periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 19.4.1997, pag. 12.